

RG. 9/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Terza Civile

Il Tribunale, in persona dei magistrati

Dott. Maria Gabriella Mariconda	Presidente
Dott. Caterina Giovanetti	Giudice
Dott. Patrizia Fantin	Giudice rel.

nel procedimento di Concordato preventivo iscritto al numero di ruolo sopra indicato e depositato in data 31.5.2021

da

IMMOBILIARE VILLA TOYS SRL (Cod. Fisc./P.Iva: 04397800964) con sede in Monza, via Italia n. 46, in persona del liquidatore Mario Buzzetti, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Fugazza, presso il cui studio ha eletto domicilio

Letti gli atti;

esaminati i documenti;

sentito il relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che

- la ricorrente, con ricorso depositato il 31.05.2021 ha chiesto al Tribunale l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma VI L.F.;
- con provvedimento collegiale del 1.06.2021, è stato assegnato termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato, del piano e della documentazione prevista dai commi II e III del suddetto articolo e nominato contestualmente il commissario provvisorio nella

persona della dott.ssa Lucia Arizzi;

- sono state acquisite le informative periodiche ed il relativo parere del commissario giudiziale;

- è stata successivamente concessa, su richiesta della ricorrente e stante il parere favorevole del commissario, proroga di 60 giorni del termine per il deposito della proposta concordataria e della correlata documentazione anche al fine di consentire alla società la formalizzazione della cessione del credito vantato dalla società Kervis Credit Management s.r.l. nei suoi confronti;

- nelle more, precisamente l'1.12.2021, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia alla domanda prenotativa ex art. 161 VI comma L.F. allegando che *“La complessità del lavoro di due diligence non consente il completamento della verifica nel termine concesso per il deposito del piano concordatario e della proposta ai creditori della ricorrente”*;

- disposta quindi la convocazione della ricorrente, all'udienza del 23.02.2022, a seguito di rinvio stante l'omessa comunicazione al PM da parte della Cancelleria, sono comparsi solo quest'ultimo ed il commissario giudiziale, avendo il difensore della società concordante depositato una nota nella quale dava atto che il Tribunale di Milano - a seguito dell'impugnazione delle delibere assunte da IMMOBILIARE VILLA TOYS S.r.l. da parte di un creditore pignoratizio dell'intero pacchetto azionario – in accoglimento del ricorso cautelare, aveva sospeso l'efficacia delle delibere compresa quella che autorizzava il liquidatore a depositare il ricorso concordatario e che, conseguentemente, era venuta meno la sua legittimazione;

- il Commissario evidenziava tuttavia la sussistenza di uno stato di insolvenza della società, come già indicato nelle proprie relazioni, dimostrato dal fatto che l'unica posta attiva era costituita da una villa in Portofino assoggettata a procedura esecutiva immobiliare su ricorso della banca creditrice, *“procedura per la quale è stato depositato il ricorso per concordato in bianco”*;

- alla luce di tali dichiarazioni il PM ha chiesto dichiararsi il fallimento della società.

Ritenuto che

- la domanda di concordato preventivo sia inammissibile, essendo venuta meno la legittimazione del liquidatore Mario Buzzetti ad avanzare l'istanza e, conseguentemente, a rinunciare alla domanda prenotativa [peraltro non ritualmente formulata atteso che la rinuncia non solo va sottoscritta dall'imprenditore o da chi sia legittimato a spenderne il nome ma va altresì preceduta da idonea delibazione ex art. 152 LF con conseguente intervento del notaio, circostanza non rinvenibile nel caso di specie, cfr. atto di rinuncia], atteso che tutte le delibere adottate dall'assemblea della società ricorrente in data 26.05.2021, ivi inclusa quella che conferiva al liquidatore il potere *“della presentazione di un ricorso ex art. 160 e 161, comma IV LF”* (v. doc. 1 ricorso), sono state sospese dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa in

data 22.01.2022 (v. doc. in atti);

- alla luce della relazione del Commissario circa lo stato di insolvenza della società e, vista l'istanza di cui all'art. 7 L.F., dichiara con separato provvedimento il fallimento di IMMOBILIARE VILLA TOYS S.r.l.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 161 comma VI L.F. promosso da IMMOBILIARE VILLA TOYS S.r.l.

Si comunichi anche al PM

Monza, così deciso nella camera di consiglio del 23.02.2022

Il Presidente

Maria Gabriella Mariconda